

ACCERTAMENTO

Accertamento ricavi per mancato riscontro con i pos

di **Davide David**

L'introduzione dell'obbligo di accettare i pagamenti effettuati con pos (carta di credito, bancomat, ecc.) offre lo spunto per un **breve esame di come i verificatori fiscali sono soliti utilizzare le risultanze dei pos** per contestare ricavi non dichiarati e di quali possono essere le linee di difesa in un eventuale contenzioso.

Di norma la verifica consegue ad una indagine bancaria, a seguito della quale i verificatori sono soliti procedere con i **seguenti metodi**:

- una primo metodo consiste nel verificare l'eventuale **differenza negativa tra il totale degli incassi giornalieri tramite pos e il totale degli scontrini**, ricevute e fatture emessi nelle singole giornate. Ad esempio, se in un giorno il totale degli incassi tramite pos è di euro 7.000 e il totale dei corrispettivi registrati è di euro 5.000, i verificatori contesteranno ricavi non dichiarati per euro 2.000. Trattasi tuttavia di una casistica poco frequente, perché di norma il totale degli incassi giornalieri tramite pos è inferiore al totale dei corrispettivi annotati;
- un secondo metodo consiste nel richiedere al soggetto sottoposto a verifica di **presentare gli scontrini, le ricevute e le fatture il cui totale corrisponde esattamente con il totale degli incassi giornalieri tramite pos**, per poi assumere quali ricavi non dichiarati la differenza risultante da tale riscontro. Ad esempio, se il totale dei corrispettivi giornalieri è di euro 10.000 e il totale degli incassi del giorno tramite pos è di euro 7.000, al soggetto verificato è richiesto di presentare scontrini, ricevute e fatture il cui totale sia esattamente di euro 7.000. Semplificando, se per quel giorno il soggetto verificato ha emesso solo due ricevute, di cui una per euro 4.000 e una per euro 6.000, i verificatori riprenderanno quali maggiori ricavi tutti i 7.000 euro che non hanno trovato esatto riscontro. In questo caso la contestazione viene quindi mossa anche se il totale degli incassi tramite pos di quella giornata è inferiore al totale dei corrispettivi certificati da scontrino, ricevuta o fattura;
- un terzo metodo consiste nel richiedere alla banca il **dettaglio di tutti gli incassi giornalieri tramite pos per poi confrontare i singoli incassi con i singoli documenti (ricevute, scontrini e fatture)**, assumendo quali ricavi non dichiarati i singoli pos rimasti senza riscontro. Ad esempio, se a fronte di un singolo incasso tramite pos di 100 euro non viene rinvenuto uno scontrino, una ricevuta o una fattura di pari importo, i verificatori contesteranno un ricavo non dichiarato di 100 euro. Anche in questo caso la contestazione viene mossa anche quando il totale degli incassi tramite pos di quella

giornata è inferiore al totale dei corrispettivi certificati da scontrino, ricevuta o fattura.

A fronte di un accertamento di questo tipo un primo elemento di difesa può essere quello di **eccepire un eventuale difetto di motivazione dell'atto**.

Di norma, infatti, **l'Agenzia delle entrate è solita motivare l'avviso di accertamento da "pos" richiamando le disposizioni sulle indagini finanziarie** (di cui all'art. 32 del D.P.R. 600/1973), **mentre è invece sostenibile che un accertamento da "pos" rientri tra quelli analitico-induttivi**, da effettuarsi e motivare secondo lo schema riconducibile all'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973.

Ciò in quanto **le indagini finanziarie rappresentano una specifica metodologia di accertamento dei maggiori ricavi basata sul considerare, in via presuntiva, quali ricavi non dichiarati i versamenti** rilevati nel corso delle indagini sui conti correnti riferibili al contribuente.

Nel caso dei pos, invece, i maggiori ricavi accertati non vengono determinati ponendo a confronto i versamenti effettuati sui conti correnti e i ricavi dichiarati, bensì **ipotizzando, in via meramente presuntiva e senza il conforto di ulteriori elementi probatori, che alcuni dei pagamenti effettuati tramite pos costituiscano ricavi non dichiarati**. Tutto ciò nella infondata ed errata supposizione che ad ogni pos debba necessariamente corrispondere un documento fiscale (fattura, ricevuta o scontrino) di pari importo.

Per la logica delle cose, **nell'ambito di un accertamento basato su indagini finanziarie i pos vanno invece considerati alla stregua dei versamenti in contanti** e vanno quindi confrontati con i ricavi dichiarati "per masse" e non per singola operazione (vedasi, in tal senso, la sentenza della **CTP di Macerata n. 124 del 2.10.2001** e la sentenza della **CTP di Genova n. 152 del 22.04.2013**).

Una volta ricondotto l'accertamento da "pos" tra quelli analitico-induttivi può poi essere eccepito che comunque tale tipologia di accertamenti deve essere fondata su **presunzioni "qualificate" che, ancorché semplici, siano tra loro "gravi, precise e concordanti"**.

Da ciò consegue che, nel caso dei pos, l'Ufficio non può limitarsi a motivare l'accertamento con la sola dimostrazione del **fatto noto (l'accredito dei pos)** ma deve anche **dimostrare che il fatto da provare (i presunti ricavi non dichiarati) risulta desumibile dal fatto noto** come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.

Ebbene, **nel caso dei pos sono molteplici le ipotesi nelle quali, del tutto ragionevolmente e secondo un criterio di normalità, ad un pagamento tramite pos non corrisponde l'emissione di un singolo documento fiscale di pari importo**.

E' infatti di esperienza comune, soprattutto nell'ambito della ristorazione e in quello della vendita di beni di consumo, che **sono innumerevoli i casi nei quali, del tutto legittimamente, l'importo pagato non coincide con l'importo di un singolo scontrino, ricevuta fiscale o fattura**.

A titolo **esemplificativo**, ma certamente non esaustivo di tutte le situazioni possibili, si possono citare: il caso del **gruppo di dipendenti in trasferta** in cui uno solo paga l'intero conto del ristorante con bancomat o carta di credito (per poi farsi rifondere dagli altri in contanti per la loro parte), richiedendo però che vengano emesse singole ricevute ai fini della documentazione delle spese di trasferta; il caso del **gruppo di persone che pranzano assieme o che acquistano un regalo per un amico** (con emissione di un unico documento fiscale) pagando chi con carta di credito (o bancomat) e chi in contanti; il caso di un unico acquisto (certificato da un unico documento fiscale) pagato in parte con carta di credito (o bancomat) e in parte in contanti per **esaurimento del plafond di spesa**.

Per quanto sopra è del tutto evidente che **il solo mancato riscontro tra i singoli pagamenti effettuati tramite pos e i singoli documenti fiscali non può, da solo, ravvisare delle presunzioni gravi, precise e concordanti**, presupposto necessario per legittimare un accertamento analitico-induttivo. Ciò in quanto, lo si ribadisce, è ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, che a fronte di un unico documento fiscale (ad esempio, di 2.000 euro) il pagamento venga effettuato con diversi mezzi di pagamento (ad esempio 1.500 con bancomat e 500 in contanti, o 1.000 da un amico con la sua carta di credito e 1.000 dall'altro amico con il suo bancomat, e via così). Tale assunto ha già trovato conferma in diversi pronunciamenti giurisprudenziali (vedasi, oltre alle sentenze già prima citate, anche la sentenza della **CTR di Pescara n. 188 del 27.03.2013**).

Per evitare inutili e defaticanti contenziosi **è comunque opportuno, per quanto possibile, organizzarsi per associare ad ogni pagamento con pos un documento fiscale di pari importo ovvero per annotare adeguatamente i motivi del mancato riscontro tra i corrispettivi certificati e gli incassi tramite pos.**